



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA N° 18

DEL 30/04/2020

SERVIZIO UFFICIO SINDACO

OGGETTO : ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.41 DEL 22.04.2020. DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALLA VENDITA PER ASPORTO DELLE BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con DPCM 10.04.2020 è stata stabilita fino al 3 maggio 2020 la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione”, rimanendo consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

VISTA l' Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, con la quale la Regione Toscana ha inteso consentire la possibilità di effettuare la vendita di cibo da asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle attività artigianali, dietro l'osservanza di specifiche e stringenti misure che qui si riepilogano:

- necessità di previo appuntamento telefonico o online;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

CONSIDERATO che tale apertura è supportata dall'opportunità di assimilare la vendita per asporto di cibo, da parte di tutte le attività di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM 10.04.20, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali di cui alla lett. z) del medesimo decreto, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte in quest'ultimo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

PRESO ATTO delle successive interpretazioni dell'Ordinanza Regionale n. 41 del 22.04.2020, da parte degli uffici regionali, che hanno limitato la possibilità della vendita per asporto ai soli alimenti, intesi come cibi cucinati o pronti da consumare al domicilio, escludendo espressamente la vendita per asporto delle bevande;

RILEVATO che le successive precisazioni all'Ordinanza suddetta hanno inteso evidenziare che rimane in ogni caso consentita la possibilità della consegna al domicilio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, di ogni genere di prodotto oggetto di somministrazione;

CONSIDERATE le richieste avanzate dalle associazioni di categoria del commercio, e dai commercianti stessi, per includere nella vendita per asporto anche le bevande, da parte degli esercizi autorizzati, e di non limitare per le stesse la sola consegna al domicilio, pur nel rispetto di tutte le misure dettate sulle modalità di vendita dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020;

CONSIDERATO che la richiesta risponde a logiche di ragionevolezza e tiene conto delle legittime esigenze delle categorie economiche;

RILEVATO che l'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020 richiama l'articolo 48, comma 5, della legge regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del Commercio), che prevede, per gli esercizi di somministrazione

di alimenti, la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;

RITENUTO di poter estendere la possibilità della vendita per asporto anche alle bevande, invero inspiegabilmente escluse dalla nota successivamente pervenuta dalla Regione e ritenuta interpretativa dell'Ordinanza n. 41 del 2020, nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate nell'ordinanza medesima:

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- L'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emaneazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il DPCM del 10 aprile 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22 aprile 2020;
- La Legge Regione Toscana n. 62/2018;

ORDINA

che per gli esercizi richiamati dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, la cui attività è sospesa fino al 3 maggio 2020, sia consentita la vendita per asporto di bevande, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza medesima:

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet istituzionali;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- a) Prefettura
- b) Polizia Municipale di Casole d'Elsa
- c) Comando Stazione Carabinieri di Casole d'Elsa

Le forze dell'ordine preposte sono incaricate della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Andrea Pieragnoli

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

